



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Ottava Sezione Civile CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **450543/2012** promossa da:

IVIL DI CANE' ILEANA & C. SNC, C.F. 10099810011, con l'Avv. GUELFO LUCA CRISTIANO

ATTORE/I

contro

FULL OIL SRL, C.F. 03032310041, con l'Avv. SUARDO ERNESTO

CONVENUTO/I

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 14/12/2012 la società **IV.IL. S.n.c.** conveniva in giudizio la **Full Oil S.r.l.** per ivi sentire accogliere conclusioni di cui in ricorso.

La questione traeva origine dall'intervenuta risoluzione in data 3/10/2012 ad opera della società petrolifera **Full Oil S.r.l.** del contratto di gestione della stazione di rifornimento a marchio **Totalerg** sita in Caselle T.se, Strada Provinciale n. 10, dal km. 6+906 al km 7+096, sino ad allora gestita dalla società **IV.IL. S.n.c.**, e ciò sul presupposto, principale, di una situazione debitoria in capo alla stessa che non sarebbe stata debitamente sanata.

La **IV.IL. S.n.c.** contestava la debenza assumendo che la medesima, in una situazione di palese contrarietà alle disposizioni collettive e di legge disciplinanti la materia della distribuzione carburanti, si era ritrovata a versare canoni non dovuti per l'attività non-oil collaterale e collegata alla distribuzione carburanti con un notevole indebito per alcune decine di migliaia di Euro, situazione

Con la domanda oggetto del presente giudizio, quindi, la società ricorrente richiedeva la restituzione, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., di quanto asseriva di aver indebitamente versato alla **Full Oil S.r.l.**, instando, inoltre, alla luce dell'intervenuta cessazione del contratto per unilaterale iniziativa della compagnia petrolifera, per il pagamento dei residui crediti maturati e liquidabili alla cessazione del rapporto (quali il



bonus di fine gestione, i depositi cauzionali a suo tempo versati per il comodato delle attrezzature e per l'affitto dell'azienda, cali carburanti), instando, infine, alla luce dell'illegittimità (o comunque arbitrarietà per assenza di giusta causa) del recesso, per il riconoscimento dei danni patiti.

Si costituiva la società convenuta con comparsa di costituzione e risposta del 23/05/2013 contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e instando, in via riconvenzionale, per il pagamento della somma di € 10.530,85 per asseriti mancati versamenti dei canoni per le attività non-oil, di € 13.306,93 per altrettanto asseriti mancati guadagni per l'intervenuta cessazione del rapporto, di € 18.000,00 per il mancato trasferimento dell'autorizzazione alla vendita di generi di monopolio, di € 18.020,36 a titolo di mancato guadagno sulla vendita carburanti per il periodo maggio-settembre 2012, € 15.000,00 in considerazione dell'ipotizzato pregiudizio patito per la parcellizzazione degli ordinativi carburanti e, infine, di una somma, da determinarsi in via equitativa, per un non meglio individuato danno all'immagine che sarebbe stato sofferto. Ancora la difesa di parte Full Oil S.r.l. sosteneva, in ogni caso con riguardo domanda di restituzione dei pagamenti indebiti dei canoni per l'attività non-oil, l'inapplicabilità e la nullità degli accordi interprofessionali invocati dalla società ricorrente.

Esperita l'istruttoria, durante la quale veniva disposta CTU, all'udienza odierna la causa veniva discussa ed il Giudice pronunciava il dispositivo.

La domanda e' fondata e va accolta.

L'esperita CTU ha accertato che *"Nel periodo in esame, 24/06/2009 – 16/10/2012 IV.IL. ha:*

- corrisposto a Full Oil canoni di affitto di azienda pari ad € 59.797,44 oltre IVA:

- fatturato per attività aggiuntive a quelle di distribuzione carburanti (non oil) 125.068,53;

considerando tale fatturato come unico aggregato, non avendo elementi di dettaglio, secondo l'accordo interprofessionale del 23/07/1998 i canoni da corrispondere sarebbero dovuti essere 11.256,17 Euro con una differenza quindi di 48.541,27 (oltre IVA)"

Ne consegue che dalle risultanze peritali emerge che la ricorrente era in credito, per indebiti versamenti, di € 48.541,27 (oltre IVA), nei confronti della resistente.

Nella determinazione delle somme dovute il CTU ha fatto correttamente riferimento all'accordo collettivo interprofessionale del 23/07/1998, scritto successivamente al Dlgs 32/1998 che detta norme sulla distribuzione dei carburanti.



L'accordo del 23/07/1998, contiene una tabella per i canoni degli affitti delle attività aggiuntive alla distribuzione dei carburanti, cosiddette non- oil, ad esclusione dei lavaggi.

Testualmente, l'accordo interprofessionale al punto 4. stabilisce:

“ I canoni per le attività non oil, da applicarsi subito per gli impianti nuovi o ristrutturati...sono quelli contenuti nella tabella allegata “.Dal documento peritale , si evince che il CTU ha determinato le somme dovute facendo riferimento a tale tabella (riportata a pag. 6 della perizia) e redigendo i prospetti di cui a pagg. 7 e 8 di perizia.

Il CTU ha posto a base dei suddetti prospetti di calcolo il fatturato non oil di Ivil ricavato dal registro dei corrispettivi della stessa . Al riguardo , parte convenuta ha eccepito l'inattendibilità di detto registro in quanto contenente cancellature e abrasioni rilevate dal CTU. Tuttavia e' da rilevare che, pur sussistendo abrasioni e cancellazioni di numeri nonché alcuni errori di trascrizione sul registro stesso , affinche' si possa esprimere un giudizio di complessiva inattendibilità delle scritture contabili occorre che le stesse siano affette da una costante e sistematica opera di "corruzione dei dati contabili finalizzata ad una falsa rappresentazione della realta' economica dell' impresa, nei suoi aspetti reddituali, patrimoniali e finanziari. Nel caso di specie, trattandosi di un'impresa in contabilità semplificata, il registro dei corrispettivi risulta essere il collettore di dati contabili già cristallizzati in altri documenti (scontrini e ricevute fiscali, fatture emesse) e pertanto, anche in presenza di qualche irregolarità formale, esso e' assolutamente idoneo a fotografare il fatturato conseguito In un determinato esercizio- Il giudizio espresso dal CTU e' quindi condivisibile in quanto giuridicamente corretto.

La convenuta ha contestato l'applicabilità della disciplina collettiva dell'accordo del 23.7.1998 non avendo la società convenuta aderito all'associazione sindacale che ha sottoscritto gli accordi applicati dal CTU.

Al riguardo e' da rilevare che la disciplina collettiva costituisce un unicum con la disciplina di legge di cui al DLGS n. 32/1998; e, a fortiori, lo stesso contratto di comodato (o cessione gratuita ex DLGS n. 32/1998) sottoscritto da Full Oil e da IV.IL. prodotto in atti, richiama espressamente, alla clausola sub 1), la disciplina legislativa citata. Inoltre, come rilevato dallo stesso CTU a pag 2 e 3 delle Considerazioni Finali di Perizia, da uno Studio della Federazione Autonoma Benzinaisti del 2005, l'accordo de quo (datato 23 luglio 1998 e' incluso tra gli accordi economici e normativi tra gestori economici ed aziende.

Ne consegue che la clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di affitto è da ritenersi nulla, per essere contraria a disposizione di legge imperativa; la sanzione della nullità è, tra l'altro, espressamente prevista dal già citato art. 1, comma 10, del D.LGS. n. 32/1998 che dispone: "Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla



di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono inserite di diritto nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”.

Cio' premesso , ne consegue che la IV.IL. S.n.c. ha il diritto di ripetere quanto dalla stessa indebitamente versato in vigore di contratto alla parte convenuta a titolo di canone d'affitto del complesso aziendale in oggetto , per un importo complessivo di € 48.541,27 (oltre IVA), come accertato in sede peritale, pari cioè alla differenza tra quanto dovuto per legge e contratto collettivo e quanto effettivamente corrisposto dalla ricorrente .

In ordine alle ulteriori domande di parte ricorrente e' da rilevarsi che risulta dovuto l'importo relativo al bonus di fine gestione in quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Infatti, con accordo 18/11/1992 veniva creato il bonus di fine gestione con la previsione di un accantonamento da effettuare di anno in anno, da parte della compagnia petrolifera che sarebbe stato poi corrisposto alla cessazione del rapporto gestorio. Al riguardo, la stessa parte convenuta con la comunicazione 13/03/2012 (doc. 14 del ricorrente), ha riconosciuto di avere accantonato (sulla base di € 1,75 ogni metro cubo), alla data del 31/12/2011 la somma di € 9.249,48 somma che, aggiornata con i dovuti accantonamenti alla data del 16/10/2012 e tenuto conto delle percentuali previste dagli accordi citati, ammonta, alla data della risoluzione del rapporto ad € 11.346,41. Ne consegue che la convenuta va dichiarata tenuta e condannata al pagamento di tale somma a favore della ricorrente. La stessa va altresì condannata alla restituzione del deposito cauzionale pari a e. 6500,00 mai restituito alla ricorrente.

Per quanto riguarda le somme relative ai cali di giacenza del prodotto, non risultano agli atti dati certi ne' parametri obiettivi di imputazione dei costi e pertanto la domanda della ricorrente sul punto va respinta.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno patito dalla ricorrente per effetto dell'illecita condotta della convenuta e' da rilevarsi che la risoluzione di diritto del rapporto gestorio, azionata dalla convenuta con comunicazione 3/10/2012 è risultata ingiustificata e quindi illegittima. Infatti, pur essendo vero che la ricorrente era in ritardo con i pagamenti delle forniture carburante, tuttavia la stessa era in credito verso la compagnia , come si e' visto , per le somme indebitamente versate per i canoni . Nella specie ,il comportamento della convenuta e in particolare l'imposizione di canoni per l'attività non-oil non leciti costituisce abuso di dipendenza economica come disposto dall'art. 9 della L. 192/1998 il quale testualmente recita:

È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.



L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto."

Nella specie e' evidente che la IV.il era in stato di dipendenza economica nei confronti della Full Oil essendo legata da contratti di esclusiva che non le consentivano di reperire sul mercato alternative soddisfacenti se non violando la clausola di esclusiva ed esponendosi quindi ad inadempimento. Ne consegue che il comportamento della convenuta rientra ad avviso del giudicante tra i comportamenti vietati di cui all'art. 9, comma 2, della L. n. 192/1998. In ogni caso, la risoluzione ingiustificata del rapporto costituisce un fatto illecito rientrante nella disciplina dell'art. 2043 c.c., Pertanto, lo stesso deve dare origine al risarcimento del danno subito dal contraente incolpevole.

In ordine alla quantificazione del danno risarcibile occorre far riferimento al mancato guadagno nella gestione delle attività di rivendita bar e tabacchi, dal 16/10/2012 al 23/06/2015 data della scadenza naturale del contratto.

Risulta, dai conteggi di parte attrice -che qui vengono integralmente riportati in quanto corretti e in linea con le valutazioni del CTU e con il calcolo dei dati contabili utilizzati in sede peritale -che nei 40 mesi di esecuzione del contratto, la IV.IL. S.n.c. ha venduto i seguenti litri di carburante:

- anno 2009: 918.890;
- anno 2010: 2.523.477;
- anno 2011: 1.709.037;
- anno 2012 (sino ad ottobre): 1.091.187.

Complessivamente, quindi, ha erogato 6.242.591 con un erogato mensile medio di 156.064 litri (pari al risultato della divisione tra 6.242.591 e 40).

Il termine naturale di cessazione del contratto era fissato al 24/06/2015.

Il guadagno medio annuo nella rivendita di carburanti era pari ad € 0,032 (quale margine di guadagno riconosciuto al gestore).

Sotto il profilo della rivendita carburanti, quindi, si rileva un danno di € 164.803,58 (che corrisponde alla moltiplicazione dei litri mediamente venduti al mese - 156.064 - per il margine di guadagno del gestore per i mesi - 33 - di residua validità del contratto).

Quanto ai ricavi dell'esercizio bar, complessivamente il fatturato esente Iva per i 40 mesi di esecuzione del contratto è stato pari ad € 126.255,11 con un ricavo mensile medio di € 3.156,37.

Se si moltiplica detto ricavo medio per i mesi di residua vigenza del contratto (33) si ottiene un mancato ricavo dalle attività non oil di € 104.160,21 al quale corrisponde,



decurtati i costi che mediamente in detta attività incidono nella misura del 30%, in € 72.912,15.

Se a detto importo si decurtano ulteriormente i costi di locazione dell'azienda (che come visto possono ammontare ad un massimo del 9% del fatturato IVA esclusa e che nel caso in esame sono quindi pari ad € 9.374,41 ovvero pari appunto al 9% del fatturato ipotizzato) si avrà un guadagno negato alla società ricorrente nella misura di € 63.537,74. e. Complessivamente quindi la somma negata alla ricorrente ammonta a e.228.341,32.

In ordine ai danni non patrimoniali costituenti, secondo parte attrice, effetto dell'intervenuta ingiusta escussione della fideiussione bancaria ad opera della Full Oil S.r.l., rileva il giudicante che non sussistono agli atti elementi di prova per poter affermare che da ciò è derivato discredito alla reputazione commerciale della IV.IL. S.n.c.. Pertanto la domanda deve essere respinta.

Infine, in ordine alle domande riconvenzionali della convenuta, e' da rilevarsi che la Full Oil S.r.l., ha richiesto alla IV.IL. S.n.c. – nonché ai soci illimitatamente responsabili – la condanna al pagamento dei danni asseritamente sofferti e così quantificati:

€ 10.530,85 per il mancato incasso dei canoni di affitto delle attività non-oil;

€ 13.396,93 quale mancato guadagno sulla vendita dei carburanti;

€ 18.000,00 per il mancato trasferimento dell'autorizzazione alla vendita speciale di generi del Monopolio;

€ 18.020,36 per il mancato guadagno sulla vendita di carburanti per il periodo compreso tra maggio e settembre 2012;

€ 15.000,00 per il pregiudizio asseritamente patito per la parcellizzazione degli ordinativi da parte di IV.IL. nel periodo compreso tra maggio e settembre 2012;

una somma da definirsi in via equitativa per il supposto danno all'immagine.

Ritiene il giudicante che tali domande sono infondate. Infatti, l'autonomia tipica del rapporto gestorio nella conduzione dell'attività di distribuzione carburanti e nelle collegate attività commerciali non-oil esclude categoricamente il potere di ingerenza nell'attività del gestore La Full Oil S.r.l., non può rivendicare un danno per la perdita delle vendite di carburante addebitabile al calo degli ordini o alla "parcellizzazione" dei medesimi in quanto ciò è in contrasto con i principi che regolano la materia, non essendo il gestore un lavoratore subordinato. Nel periodo successivo alla risoluzione del contratto, e' da rilevare che la IV.IL. offrì la riconsegna della stazione di rifornimento con gli annessi complessi aziendali sin dal 12.10.2012 e se poi la società convenuta non ha proceduto immediatamente nella ripresa dell'attività, ciò non è imputabile alla ricorrente trattandosi di una libera scelta della Full Oil. In ordine poi, alla richiesta risarcitoria di € 18.000,00 per il mancato trasferimento dell'autorizzazione



alla vendita speciale di prodotti di monopolio, e' da rilevare che, ai sensi della L. 22 dicembre 1957, n. 1293 le autorizzazioni in questione non possono in alcun modo essere oggetto di cessione : la domanda e' quindi infondata. Parimenti infondata e' infine la domanda relativa al prospettato danno all'immagine, essendo totalmente sformita di prova. Tutte le domande riconvenzionali vanno dunque respinte.

Tutto cio' premesso, si dichiara tenuta e condanna, la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma € 48.541,27 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente versato dalla stessa nel periodo intercorrente tra il 24/06/2009 ed il 16/10/2012 per canoni d'affitto del complesso aziendale in oggetto; si dichiara tenuta e condanna la Full Oil S.r.l. al pagamento della somma di 11.346,41 a titolo di bonus di fine gestione; si dichiara tenuta e condanna la Full Oil S.r.l. al pagamento della somma di €6.500,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale. Infine si dichiara tenuta e condanna la Full Oil S.r.l. al pagamento della somma di e.228.341,32 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da parte ricorrente, respingendosi ogni ulteriore domanda della stessa; il tutto con gli interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo i

Si respinge ogni domanda riconvenzionale di Full Oil S.r.l.

Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

-Dichiara tenuta e condanna, la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma € 48.541,27 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente versato dalla stessa nel periodo intercorrente tra il 24/06/2009 ed il 16/10/2012 per canoni d'affitto del complesso aziendale in oggetto;

-Dichiara tenuta e condanna la Full Oil S.r.l. al pagamento della somma di 11.346,41 a titolo di bonus di fine gestione

- Dichiara tenuta e condanna la Full Oil S.r.l. al pagamento della somma di €6.500,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale

- Dichiara tenuta e condanna la Full Oil S.r.l. al pagamento della somma di e.228.341,32 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da parte ricorrente;

-respinge ogni ulteriore domanda di parte ricorrente i

-respinge ogni domanda riconvenzionale di Full Oil S.r.l.



Sentenza n. 263/2016 pubbl. il 01/02/2016

RG n. 450543/2012

Repert. n. 1259/2016 del 01/02/2016

Condanna altresì Full Oli a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in E. 25.500,00 oltre iva cpa e 15 spese generali nonché delle spese di CTU come già liquidate

Torino, 14 gennaio 2016

IL GIUDICE

Dott.. Luisa VIGONE

